



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRINDISI

in composizione monocratica, nella persona del Giudice designato Dott.ssa Tonia Rossi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al R.G.C. n. [REDACTED] /2020 fra le parti:

[...] *Parte_1* (*C.F._1*) e *Parte_2*
(*C.F._2* , rappresentati e difesi dall'avv. [REDACTED]
opponenti

Contro

CP_1 (*P.IVA_1*) in persona del legale rapp.te p.t.,
rappresentata e difesa dagli avv.ti [REDACTED]

opposta

FATTO E DIRITTO

La presente sentenza viene redatta omettendo di riportare lo svolgimento del processo a norma dell' art. 132, comma 1, n.4, c.p.c. per come novellato dall' art. 45, comma 17, della legge 69/2009 ed alla luce di quanto disposto dall' art. 118, comma 1 , disp. att. cpc. Si osserva che, per consolidata giurisprudenza, il giudice non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le tesi prospettate e le prove prodotte o acquisite dalle parti, ben potendosi limitare ad esporre in maniera concisa gli elementi in fatto e in diritto posti a fondamento della sua decisione, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla (Cass. 17145/2006, Cass. 25509/2014). Le questioni non trattate non andranno pertanto ritenute come "omesse" (per l' effetto dell' error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente sostenuto e ritenuto provato dal giudicante.

Tanto premesso, va detto che la causa ha ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo n. [REDACTED]/2020 emesso da questo Tribunale e con il quale veniva ingiunto agli opposenti il pagamento della somma di € 26106,06 oltre interessi e spese di lite, per il mancato pagamento dei ratei del finanziamento concesso all'opponente *Parte_1* ed avente quale coobbligato *Parte_2* con [REDACTED] spa; credito ceduto a [REDACTED] spa ed infine all'odierna opposta.

Pacifico che l' opposizione a decreto ingiuntivo, che si pone come fase ulteriore del procedimento già iniziato con il deposito del ricorso per ingiunzione, dà luogo ad un giudizio di cognizione - che si svolge secondo il rito ordinario in contraddittorio fra le parti - avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori.

Pertanto, il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l' emissione del decreto) ha, nella presente fase, l' onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato e , in particolare, l' esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria, mentre alla parte opponente spetta quello di convenuta sostanziale, gravando su entrambe l' onere di provare i fatti su cui le rispettive pretese si basano.

Ebbene si deve ritenere che la opposta abbia fornito la prova del proprio credito, non potendosi richiedere ad essa di fornire la prova (negativa) dell' inadempimento di controparte, tramite la produzione in giudizio del contratto di finanziamento e dell' altra documentazione in atti; gravava invece sull' opponente l' onere di provare le circostanze modificative o estintive dell' altrui diritto, prova che non è stata fornita.

Va anzi considerato che, traendo origine il credito azionato monitoriamente non già da un' apertura di credito in conto corrente bensì da un contratto di finanziamento (nella specie, un prestito personale per l' acquisto di un' autovettura), la opposta, per assolvere all' onere probatorio su di sè gravante, deve offrire in comunicazione il contratto di finanziamento e il relativo piano di ammortamento.

Sul punto la Suprema Corte ha infatti più volte affermato che, ove si versi in una situazione di inadempimento di un' obbligazione contrattuale, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno ovvero (come nella specie, quanto all' obbligo di restituzione derivante dall' accertata erogazione del prestito predetto) per l' adempimento - che hanno come elemento comune il mancato adempimento - deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza ma non l' inadempienza dell' obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della relativa circostanza, spettando, invece, al debitore convenuto l' onere di provare il fatto estintivo dell' altrui pretesa, costituito dall' avvenuto adempimento.

Valga rilevare che, per le operazioni di “*cartolarizzazione*” dei crediti realizzate ai sensi degli artt. 1 e 4 L. n. 130/1999 e art. 58 TUB che prevedono la cessione a titolo oneroso di crediti pecuniari (siano essi esistenti, futuri o individuabili in blocco) la giurisprudenza pacificamente ritiene che la pubblicazione dell' atto di cessione sulla Gazzetta Ufficiale sostituisce la notificazione dell' atto stesso al debitore ceduto e che per dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario è sufficiente la produzione dell' avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l' indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco.

Nel caso di specie, è documentata, già in fase monitoria, la cessione e la pubblicazione della stessa.

Ciò detto, lamenta l'opponente la divergenza tra il TAEG indicato in contratto rispetto a quello effettivamente applicato oltre all'usurarietà dei tassi.

Soccorre sul punto la espletata ctu contabile.

Il perito, ha precisato che *Parte 1* è intervenuto nel contratto di finanziamento in qualità di consumatore finale e che nel contratto sono specificati i costi correlati all'erogazione del credito.

Il dott. *Per 1*, pur escludendo eccedenza usuraria per il TEG, ha accertato usurarietà del tasso di mora e verificato che il TAEG del finanziamento è risultato maggiore di quello dichiarato in contratto; ha inoltre riprodotto il piano di ammortamento applicando la formula della capitalizzazione composta e ritenuto che la rata di ammortamento sia stata determinata con una funzione che prevede il montante ad interesse composto (sistema esponenziale) con maggiore costo per interessi; conseguentemente ha proceduto alla rideterminazione del piano di ammortamento con l'applicazione dei tassi BOT indicati dall'art. 117 TUB e con quantificazione della rata ad interesse semplice, determinando il saldo dare-avere tra le parti, che è risultato essere, alla data della rata n. 53 (27/04/2012 ultimo pagamento), pari a euro 10.043,96 a debito del soggetto finanziato.

Tanto sopra determina una riquantificazione del credito della opposta in €10043,96 con la conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto emesso per un importo superiore.

Gli oppositori in solido vanno pertanto condannati al pagamento in favore dell'opposta della somma di €10043,96 oltre interessi a far data dalla domanda.

Il parziale accoglimento della domanda, per il principio della reciproca soccombenza, comporta la integrale compensazione delle spese processuali diversamente dalla spese di CTU che debbono definitivamente gravare sull'opposta.

P.Q.M.

il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda, ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione reietta o assorbita, così provvede:

- accoglie parzialmente la domanda attorea e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. [REDACTED]/2020 emesso da questo Tribunale;
- ridetermina il credito di *Controparte 1* condannando gli oppositori in solido al pagamento in favore dell'opposta della somma di €10043,96, oltre interessi a decorrere dalla domanda;
- spese di lite compensate;
- pone le spese della ctu definitivamente a carico dell'opposta.

Brindisi, 17/03/2026

Il Giudice Onorario
Dott.ssa Tonia Rossi